

COMITATO RESPONSABILITÀ SOCIALE

REGOLAMENTO

TITOLO 1

Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata

Art. 1 – Denominazione

Nell'ambito della Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ viene costituito il **Comitato RESPONSABILITA' SOCIALE** (nel seguito "Comitato").

Il Comitato utilizza il logo della Federazione Nazionale AICQ, secondo i criteri stabiliti dalla Federazione stessa.

Art. 2 – Funzionamento

Il Comitato è una struttura organizzativa dell' AICQ Nazionale, al cui interno è inserito.

Non avendo autonomia amministrativa esso si appoggia, per gli aspetti logistici e finanziari, alla Associazione Aicq Centro Insulare.

Il Comitato si impegna a rispettare, oltre a questo Regolamento, le norme dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e delle altre procedure decise da organismi ufficiali della Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ e ad operare in conformità con lo Statuto della Territoriale di appoggio.

Art. 3 – Sede

La sede del Comitato è fissata presso la sede di Aicq Centro Insulare.

Art. 4 – Finalità

Il Comitato si prefigge lo scopo di promuovere, coordinare e favorire lo studio, lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione dei temi e dei principi alla base della Responsabilità Sociale (SR), per condividerli con tutti i soggetti interessati: Aziende, mondo del lavoro, Organizzazioni.

A tale scopo il Comitato attiva studi sulle normative cogenti o volontarie, diffonde la loro interpretazione e suggerisce coerenti metodologie applicative, realizzando le necessarie sinergie con le organizzazioni, coinvolgendole nella vita del Comitato.

Attiva lo studio e l'approfondimento di modelli avanzati per l'introduzione di sistemi gestionali integrati diffondendone i risultati.

Coordina in ambito nazionale le attività di cui sopra, svolte a nome AICQ.

Art. 5 – Attività

Tutte le attività del Comitato si esplicano tramite iniziative di vario genere proposte dagli Aderenti ed approvate dal Consiglio del Comitato (nel seguito "Consiglio"), quali riunioni, conferenze, convegni e manifestazioni varie, pubblicazioni, contatti e collaborazioni varie con Enti, associazioni di categoria, Istituti, ecc., in un quadro coordinato e nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, come previsto all'Art. 2.

Pertanto il Comitato, ogni anno entro Dicembre, presenta all'AICQ per approvazione il programma delle attività e delle iniziative concordate per l'anno successivo ed i relativi finanziamenti.

Eventuali successive revisioni dovranno essere concordate ed approvate dall'AICQ e dalle Territoriali interessate alle iniziative.

Annualmente il Comitato, entro aprile dell'anno successivo, presenta ad AICQ una relazione e una valutazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

Ai fini di un efficace coordinamento e di una programmazione coerente, le iniziative ed attività che le Territoriali intendono sviluppare su materie attinenti i compiti del Comitato dovranno essere comunicate e condivise con la Presidenza del Comitato, che contribuirà al corretto sviluppo sotto il profilo scientifico e culturale.

Art. 6 – Durata

La durata del Comitato è illimitata (salvo quanto riportato all'Art. 24).

TITOLO 2

Aderenti al Comitato

Art. 7 – Aderenti

Fanno parte del Comitato i Soci delle Associazioni Territoriali AICQ che abbiano scelto il Comitato in sede di iscrizione o di rinnovo.

Art. 8 – Diritti degli Aderenti

Gli Aderenti hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea, in accordo con quanto previsto all'Art. 13
- concorrere alla elezione dei componenti del Consiglio

- partecipare alle attività del Comitato
- ricevere le informazioni relative alle attività svolte dal Comitato.

E' cura della Segreteria di Aicq Centro Insulare provvedere all'invio delle informazioni agli Aderenti ed alle Territoriali.

Art. 9 – Doveri degli Aderenti

Gli Aderenti hanno il dovere di osservare il presente Regolamento, che deve essere reso disponibile presso ciascuna Territoriale.

Art. 10 – Cessazione da Aderente

La qualifica di Aderente del Comitato può cessare:

- per dimissioni, presentate alla Segreteria del Comitato e alla Segreteria della Territoriale
- per mancato rinnovo della scelta del Comitato in occasione del rinnovo dell'iscrizione alla Territoriale
- per cessazione da Socio di AICQ

TITOLO 3

Organi e Cariche del Settore

Art. 11 – Assemblea – Composizione

L'assemblea è costituita dagli Aderenti di cui all'Art. 7.

Tutti gli Aderenti hanno diritto di voto.

Art. 12 – Assemblea – Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno.

Può essere convocata in via straordinaria dalla Presidenza stessa, quando lo ritenga necessario; o su richiesta del Consiglio; o di almeno un terzo degli Aderenti.

L'avviso di convocazione, per posta o per via informatica, deve essere diramato agli Aderenti non meno di 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno.

Art. 13 – Assemblea – Validità e deleghe

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà degli Aderenti. In seconda convocazione (almeno due ore dopo la prima), l'Assemblea è comunque valida.

Le deliberazioni si prendono con voto palese a maggioranza semplice degli Aderenti presenti o rappresentati, per delega nominativa scritta, da un altro Aderente.

Un Aderente non può essere portatore di più di due deleghe.

Su richiesta di almeno un terzo dei presenti il voto può essere espresso in modo non palese.

Art. 14 – Assemblea – Competenze

E' compito dell'Assemblea:

- eleggere i componenti del Consiglio, conformemente alle regole generali stabilite dall'AICQ
- deliberare, su relazione del Consiglio, circa le attività svolte dal Comitato e quelle programmate
- deliberare in merito ad ogni argomento posto all'ordine del giorno

Su decisione del Consiglio, le elezioni e le deliberazioni possono essere tenute per via epistolare o per via informatica.

Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso di suo impedimento, da un Vice Presidente o da un Consigliere designato dal Consiglio. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Comitato, o, in sua assenza, un Consigliere designato dal Consiglio.

Art. 16 – Consiglio – Composizione

Il Consiglio è formato da *un minimo di 9 ad un massimo di 13 membri* eletti dall'Assemblea del Comitato, in accordo con l'Art. 14, salvo quanto esposto nei successivi commi.

Ciascuna Territoriale che abbia più di 30 Soci Aderenti al Comitato, nel caso nessuno di questi sia stato eletto nel Consiglio, può proporre uno di tali Soci perché sia cooptato nel Consiglio. In tal caso, il Consiglio prende atto della proposta e procede alla cooptazione. Il Socio cooptato resta in carica quale Consigliere fino alla convocazione della successiva assemblea che dovrà decidere la conferma o meno dell'incarico.

In caso di mancata conferma la Associazione Territoriale interessata potrà proporre un nuovo nominativo.

Il Consiglio potrà cooptare inoltre un massimo di tre esperti, scelti tra persone di riconosciuta professionalità e serietà.

Il Consiglio dura in carica per tre anni.

Art. 17 – Consiglio – Convocazione

Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno dalla Presidenza, con invito diramato ai Consiglieri, per corrispondenza o per via informatica, non meno di 15 giorni prima della data della riunione. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

Le riunioni del Consiglio e gli incontri destinati ai Soci si tengono, per quanto possibile, a rotazione presso le sedi delle Territoriali; in ogni caso è consentita la partecipazione a distanza tramite gli usuali mezzi di telecomunicazione (Skype, videoconferenza,...ecc.)

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno.

Art. 18 – Consiglio – Validità e deleghe

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Consiglieri. Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere mediante delega nominativa scritta.

Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di un assente.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

La funzione di Segretario del Consiglio è svolta dal Segretario del Comitato o, in sua assenza, da un Consigliere designato dalla Presidenza.

Art. 19 – Consiglio – Compiti

Il Consiglio promuove e cura i provvedimenti al conseguimento degli scopi del Comitato. In particolare ha il compito di:

- eleggere nel suo seno la Presidenza
- dare direttive per lo svolgimento delle attività del Comitato
- affidare incarichi particolari a singoli Soci, anche non appartenenti al Consiglio (ferma restando la responsabilità collettiva del Consiglio di fronte al Comitato)
- proporre all'approvazione del Consiglio Aicq modifiche al Regolamento del Comitato
- predisporre annualmente ed approvare il programma delle attività con i relativi budget di spesa, da trasmettere a Aicq Centro Insulare, e a AICQ Nazionale

- approvare la costituzione di Gruppi di Lavoro o di Nuclei di attività, definendone mandato e scadenza
- vigilare sull'osservanza del Regolamento

Il Consiglio può dare mandato alla Presidenza per lo svolgimento di determinati compiti.

Art. 20 – Presidenza

Costituiscono la Presidenza del Comitato:

- il Presidente
- i VicePresidenti
- il Segretario, ove nominato

Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato ed è coadiuvato da uno o più VicePresidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento.

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio AICQ Nazionale e membro del Consiglio di Aicq Centro Insulare.

Alla Presidenza spetta il compito di convocare il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia richiesto a fronte dell'Art. 17.

Il Presidente del Comitato risponde funzionalmente al Presidente di AICQ Nazionale, secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento dell'AICQ e da questo Regolamento.

La Presidenza dura in carica per tre anni.

Art. 21 – Gruppi di Lavoro e Nuclei di Attività

Allo scopo di sviluppare particolari attività di interesse del Comitato e promuovere le attività del Comitato in tutto il territorio nazionale, uno o più Soci possono proporre alla Presidenza la costituzione di Gruppi di Lavoro (per lo svolgimento di attività prefissate ed operanti anche su base nazionale) o di Nuclei di Attività (per costituire riferimento territoriale).

La Presidenza, verificato l'interesse di un numero sufficiente di Soci, porta la proposta in Consiglio per l'approvazione.

Il Consiglio, tenendo conto dell'interesse e delle risorse disponibili, approva la costituzione del Gruppo di Lavoro o del Nucleo di Attività.

Il Gruppo di Lavoro o il Nucleo di Attività nomina il Coordinatore, sceglie la sede e definisce in programma di lavoro.

I Coordinatori rispondono al Presidente del Comitato e presentano i risultati e gli andamenti delle attività a tutti gli Aderenti nelle riunioni generali ed almeno una volta all'anno in occasione delle Assemblee.

I Gruppi di Lavoro ed i Nuclei di Attività si sciolgono quando esauriscono lo scopo e le attività.

Art. 22 – Gestione economica

La gestione economica delle attività del Comitato rientra nella gestione di Aicq Centro Insulare, salvo per quelle attività di volta in volta concordate con Aicq Nazionale o con altre Territoriali.

Il Comitato è tenuto a rispettare il budget approvato dalla Aicq Centro Insulare, monitorandone periodicamente l'andamento.

Art. 23 – Cariche sociali

Tutte le cariche sociali del Comitato non sono retribuite.

Esse hanno una durata triennale e sono riconfermabili.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

I Consiglieri che per tre volte consecutivamente non partecipano alle riunioni del Consiglio, o per quattro volte partecipano solo per delega, decadono dall'incarico a seguito di decisione del Consiglio che esamina le eventuali adeguate giustificazioni.

Decadono inoltre dall'incarico i Consiglieri che non rispettano il codice deontologico o che utilizzano l'appartenenza al Settore dell'AICQ per propri interessi o che si sono resi responsabili di azioni lesive all'interesse o all'immagine dell'Associazione. La decisione della revoca dell'incarico viene presa a maggioranza da parte del Consiglio Direttivo.

I consiglieri che decadono dall'incarico vengono sostituiti dai non eletti in ordine di preferenza.

Art. 24 – Scioglimento

Nel caso in cui il Comitato per due anni consecutivi non effettui attività significative o non presenti programmi o preventivi o relazioni sulle attività svolte, la Presidenza AICQ, dopo aver esaminato con i responsabili del Comitato e della Aicq Centro Insulare eventuali possibilità di rilancio, in assenza di soluzioni positive propone al Consiglio nazionale lo scioglimento del Comitato.

Lo scioglimento del Comitato è deciso dal Consiglio di AICQ in conformità allo Statuto della Associazione.

Art. 25 – Norma Transitoria

Per un periodo transitorio, non superiore ad un anno, a partire dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio di AICQ, il Comitato è gestito da un Comitato Promotore, che ha lo scopo di avviare e consolidare le attività. Il Comitato Promotore assume, provvisoriamente, compiti e funzioni del Consiglio di cui all'art 16 e seguenti ma senza vincoli di numero.

Il Comitato Promotore individua, al proprio interno, un coordinatore con compiti organizzativi e di rappresentanza.

Il Comitato Promotore opera sotto il diretto controllo della Giunta esecutiva Aicq che lo autorizza ad iniziare l'attività, in attesa del primo Consiglio Aicq utile per l'approvazione del presente Regolamento e l'autorizzazione ai sensi dell'art 14 del Regolamento Aicq.

Durante la propria gestione è tenuto ad attuare ogni decisione della Giunta esecutiva Aicq relativa alla propria struttura, attività e modalità di funzionamento.

In ogni caso il Comitato Promotore è obbligato a rispettare Statuto, Regolamento e Codice deontologico di Aicq e i suoi membri sono tenuti a rispettare i principi fondamentali di trasparenza, condivisione, lealtà e correttezza

Prima della scadenza del periodo transitorio, il coordinatore richiede autorizzazione formale alla costituzione del Comitato al Consiglio Aicq e, subito dopo la relativa approvazione, convoca la prima Assemblea degli Aderenti ai sensi dell'art. 11 e successivi del presente Regolamento.